

**DELIBERAZIONE 26 LUGLIO 2012  
319/2012/R/GAS**

**DISPOSIZIONI FUNZIONALI ALL'APPLICAZIONE DELLA REGOLAZIONE DELLE PARTITE  
FISICHE ED ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI BILANCIAMENTO DEL GAS NATURALE  
DISCIPLINATA DAL TISG**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 26 luglio 2012

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: Autorità) 17 luglio 2009, n. 137/02, e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2007, n. 17/07, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 17/07);
- la deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2007, n. 247/07;
- la deliberazione dell'Autorità 23 settembre 2008, ARG/gas 130/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 130/08);
- la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2009, ARG/gas 62/09;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2009, ARG/gas 139/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 139/09);
- la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2010, ARG/gas 144/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 144/10);
- la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2011, ARG/gas 128/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 128/11);
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 229/2012/R/GAS) che ha approvato il Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (di seguito: TISG).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 229/2012/R/GAS l'Autorità ha, tra le altre cose,
  - approvato il TISG, contenente nuove disposizioni in materia di *settlement*, prevedendone la decorrenza dall'1 gennaio 2013, fatti salvi gli obblighi e le direttive preliminari prodromici all'applicazione stessa, al fine di consentire l'esecuzione della prima sessione di bilanciamento nel mese di febbraio 2013, con riferimento al gas prelevato e consegnato nel mese di gennaio 2013;
  - apportato delle modifiche alla deliberazione n. 138/04 al fine di emendare le disposizioni relative alla disciplina contenuta nel TISG;
- tra i suddetti obblighi vi sono quelli relativi a:
  - la determinazione del prelievo annuo, di cui all'articolo 4 del TISG, che le imprese di distribuzione devono completare entro il 20 luglio di ciascun anno;
  - l'assegnazione del profilo di prelievo standard ai punti di riconsegna, di cui all'articolo 7 del TISG, che le imprese di distribuzione devono completare entro il 31 luglio di ciascun anno;
  - la messa a disposizione di ciascun utente della distribuzione, con riferimento ai punti di riconsegna nella sua titolarità, delle informazioni relative al prelievo annuo e al profilo di prelievo standard, in esito alle attività di cui ai precedenti alinea, entro il 31 luglio di ciascun anno;
- alcune imprese di distribuzione, in forma singola e associata, hanno manifestato criticità relative al rispetto delle tempistiche previste per lo svolgimento delle attività di cui al precedente punto, dovute alla necessità di implementare a livello informatico le nuove disposizioni contenute nel TISG.

#### **CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- l'articolo 7 della deliberazione 138/04, soppresso dalla deliberazione 229/2012/R/GAS con effetto dalla decorrenza delle disposizioni di cui al TISG, prevede:
  - al comma 7.1, che l'Autorità definisca ed aggiorni con proprio provvedimento i profili di prelievo standard associati alle categorie d'uso del gas;
  - al comma 7.3, che il profilo di prelievo del punto di riconsegna, attraverso la rideterminazione del prelievo annuo, possa essere aggiornato dall'impresa di distribuzione ad ogni lettura pervenuta e comunque almeno una volta all'anno, in corrispondenza dell'inizio di ciascun anno termico;
- con la deliberazione 17/07 l'Autorità ha definito i profili di prelievo standard e le categorie d'uso del gas per l'anno termico 2007-2008 ai sensi del citato articolo 7 della deliberazione 138/04, successivamente aggiornati con le deliberazioni ARG/gas 130/08, ARG/gas 139/09, ARG/gas 144/10 e ARG/gas 128/11 per tener conto della diversa articolazione del calendario in ciascun anno termico;
- i profili di prelievo standard associati alle categorie d'uso del gas di cui al precedente punto, aggiornati dalla deliberazione ARG/gas 128/11 per l'anno termico 2011-2012, rimangono in vigore fino al 30 settembre 2012;

- un'eventuale proroga delle tempistiche relative alle attività di determinazione del prelievo annuo, assegnazione dei profili di prelievo standard e messa a disposizione di tali dati agli utenti della distribuzione, che non ne consenta il completamento entro l'inizio dell'anno termico 2012-2013, unitamente all'entrata in vigore all'1 gennaio 2013 delle nuove disposizioni del TISG, determina la necessità di disciplinare tali attività, conciliandole con gli obblighi vigenti;
- si rende, conseguentemente, necessario estendere l'applicazione dei profili di prelievo standard di cui alla deliberazione 17/07 per il periodo 1 ottobre 2012-31 dicembre 2012;
- il comma 5.3 del TISG stabilisce che, entro l'inizio dell'anno termico, l'Autorità definisca ed aggiorni con proprio provvedimento i valori percentuali  $c1_{i,j,k}^{\%}$ ,  $c2_k^{\%}$ ,  $t1_{j,k}^{\%}$  e  $c4_k^{\%}$  necessari alla determinazione dei nuovi profili di prelievo standard.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- in ragione delle difficoltà evidenziate dalle imprese di distribuzione, definire il 30 novembre 2012 quale termine ultimo entro il quale le imprese di distribuzione devono aver completato le attività di cui agli articoli 4 e 7 del TISG ed adempiuto agli obblighi informativi di cui ai commi 22.1 e 22.2;
- che, per il corrente anno, la determinazione del prelievo annuo ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 4 del TISG debba essere effettuata utilizzando per ciascun punto di riconsegna il profilo di prelievo standard di cui alla deliberazione 17/07, così come aggiornato per ciascun anno termico;
- prevedere che i nuovi profili di prelievo standard determinati ai sensi delle disposizioni di cui al TISG siano utilizzati a partire dall'1 gennaio 2013 e che fino a tale data debbano essere utilizzati i profili di prelievo standard di cui alla deliberazione 17/07, così come aggiornati per ciascun anno termico;
- prevedere, in deroga alle disposizioni di cui al comma 7.3 della deliberazione 138/04, che l'impresa di distribuzione possa effettuare l'aggiornamento del profilo di prelievo del punto di riconsegna valido per il periodo 1 ottobre 2012-31 dicembre 2012, contestualmente alla determinazione del nuovo prelievo annuo, anche se successiva all'inizio dell'anno termico;
- prevedere che le prime comunicazioni mensili di cui ai commi 22.3 e 22.4 debbano essere effettuate a partire dal mese di dicembre 2012, con riferimento ai punti di riconsegna nella titolarità di ciascun utente della distribuzione nel mese di gennaio 2013.

**RITENUTO, INFINE, NECESSARIO:**

- rendere disponibile per il periodo 1 ottobre 2012-31 dicembre 2012 l'aggiornamento dei profili di prelievo standard associati a categorie d'uso ai sensi della deliberazione 17/07, da utilizzarsi per tutte le attività che le imprese di distribuzione devono svolgere in tale periodo;

- definire i valori percentuali  $c1_{i,j,k}^{\%}$ ,  $c2_k^{\%}$ ,  $t1_{j,k}^{\%}$  e  $c4_k^{\%}$  necessari alla determinazione dei profili di prelievo standard in vigore a partire dall'1 gennaio 2013, fornendo l'intera serie relativa al periodo 1 ottobre 2012-30 settembre 2013, sia per esigenze di completezza sia per un loro utilizzo ai fini dei successivi calcoli del prelievo annuo ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 4 del TISG

### **DELIBERA**

1. di definire il 30 novembre 2012 quale termine ultimo entro il quale le imprese di distribuzione devono aver completato le attività di cui agli articoli 4 e 7 del TISG ed adempiuto agli obblighi informativi di cui ai commi 22.1 e 22.2;
2. di prevedere che, per il corrente anno, la determinazione del prelievo annuo ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 4 del TISG debba essere effettuata utilizzando per ciascun punto di riconsegna il profilo di prelievo standard di cui alla deliberazione 17/07, così come aggiornato per ciascun anno termico;
3. di pubblicare i profili di prelievo standard associati a categorie d'uso ai sensi della deliberazione 17/07, aggiornati per il periodo 1 ottobre 2012-31 dicembre 2012, di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di prevedere, in deroga alle disposizioni di cui al comma 7.3 della deliberazione 138/04, che l'impresa di distribuzione possa effettuare l'aggiornamento del profilo di prelievo del punto di riconsegna valido per il periodo 1 ottobre 2012-31 dicembre 2012, contestualmente alla determinazione del nuovo prelievo annuo, anche se successiva all'inizio dell'anno termico;
5. di definire, per il periodo 1 ottobre 2012-30 settembre 2013, i valori dei parametri  $c1_{i,j,k}^{\%}$ ,  $c2_k^{\%}$ ,  $t1_{j,k}^{\%}$  e  $c4_k^{\%}$  di cui al comma 5.3 del TISG, riportati nell'Allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai fini di un loro utilizzo a partire dall'1 gennaio 2013;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

26 luglio 2012

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*